



# Decreto federale concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2022

*Disegno*

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

Crediti d'impegno	Mio. fr.
a. Addis Abeba, costruzione della cancelleria, della residenza e della rappresentanza integrata	23,7
b. Ittigen, risanamento e trasformazione dell'edificio amministrativo in Mühlestrasse 2	55,4
c. Rümlang, costruzione del centro federale d'asilo	17,0
d. Attuazione del pacchetto clima e delle mozioni 19.3750 Français e 19.3784 Jauslin	50,0
e. Altri progetti immobiliari 2022	150,0

## **Art. 2** Trasferimenti tra crediti d'impegno

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2022 1432

**Art. 3** Indici alla base dei crediti d'impegno e previsioni di rincaro

<sup>1</sup> I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici sottoelencati:

- a. credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a: indice della Central statistical agency of Ethiopia di luglio 2021 (176 punti; ottobre 2011 = 100,0 punti);
- b. credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2021 (100,1 punti; ottobre 2015 = 100,0 punti);
- c. credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Zurigo, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2021 (99,8 punti; ottobre 2015 = 100,0 punti).

<sup>2</sup> Per il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a è calcolata un'evoluzione del rincaro del 7,6 per cento. Per i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b e c l'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.

<sup>3</sup> I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.

**Art. 4** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.